

255.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Questione pregiudiziale per motivi di merito)	14
Missioni vevoli nella seduta del 29 gennaio 2003	3	(Sezione 3 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	15
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	17
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 5 – Articolo unico ed emendamenti)	17
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	Interrogazioni a risposta immediata	24
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Ritardi nella definizione delle pratiche per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari)	24
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 2 – Partecipazione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio alle sedute della Camera dei deputati relative alle interrogazioni a risposta immediata)	25
Proposte di legge nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660 (Testo unificato)	6	(Sezione 3 – Costi sostenuti per i messaggi pubblicitari relativi alla riduzione del carico fiscale)	25
(Sezione 1 – Articolo 4, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	6	(Sezione 4 – Misure di prevenzione contro il terrorismo islamico)	26
(Sezione 2 – Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	9	(Sezione 5 – Misure per fronteggiare l'emergenza causata dalle precipitazioni atmosferiche in Puglia, Molise ed Abruzzo) ...	26
(Sezione 3 – Ordini del giorno)	12		
Proposte di legge nn. 2625-2655-2713 (Testo unificato)	14		
(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	14		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Messa in mobilità dei lavoratori della Marzotto di Manerbio)	27	(Sezione 4 – Articolo 3)	37
(Sezione 7 – Ristrutturazione aziendale della Nuova Cisa Srl)	27	(Sezione 5 – Articolo 4)	37
(Sezione 8 – Recenti casi di meningite verificatisi in Lombardia)	27	(Sezione 6 – Articolo 5)	37
Interpellanza ed interrogazioni	29	(Sezione 7 – Articolo 7)	38
(Sezione 1 – Episodi di intimidazione nei confronti dei giovani del centro culturale Il barattolo di Pavia)	29	(Sezione 8 – Articolo 8)	38
(Sezione 2 – Iniziativa del comune di Casirate d'Adda relativa al passaggio di <i>roulottes</i> di nomadi)	30	(Sezione 9 – Articolo 9)	38
(Sezione 3 – Normativa relativa al potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunali)	30	(Sezione 10 – Articolo 10)	38
(Sezione 4 – Modalità di erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni)	31	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamento) .	38
(Sezione 5 – Fuoriuscita di greggio nella Val d'Agri in Basilicata)	32	(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamento) .	39
(Sezione 6 – Lavori di potenziamento degli argini del Po)	33	(Sezione 13 – Articolo 13)	39
(Sezione 7 – Iniziative per il recupero dell'area dell'ex cementificio Fibronit a Bari)	34	(Sezione 14 – Articolo 14)	39
Disegno di legge n. 2788	36	(Sezione 15 – Articolo 15)	40
(Sezione 1 – Pareri della V Commissione) .	36	(Sezione 16 – Articolo 16)	40
(Sezione 2 – Articolo 1)	36	(Sezione 17 – Articolo 17 ed emendamento) .	40
(Sezione 3 – Articolo 2)	36	(Sezione 18 – Articolo 18)	41
		(Sezione 19 – Articolo 19)	41
		(Sezione 20 – Articolo 20)	41
		(Sezione 21 – Articolo 22)	41
		(Sezione 22 – Articolo 23)	42
		(Sezione 23 – Articolo 25)	42
		(Sezione 24 – Articolo 26 e Tabella)	42
		(Sezione 25 – Articolo 27)	46
		(Sezione 26 – Articolo 28, emendamento, subemendamento ed articoli aggiuntivi) ..	46
		Proposta di legge S. 236 (Approvata dal Senato) n. 2453 ed abbinata proposta di legge n. 1499	48
		(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	48
		(Sezione 2 – Articolo unico)	48

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tanghe-

roni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRANDI: « Disposizioni per l'estensione dei diritti dei lavoratori e la diminuzione del carico fiscale per le piccole imprese » (3596);

NICOTRA ed altri: « Modifica all'articolo 640 del codice di procedura civile, in materia di procedimento di ingiunzione » (3597);

GAZZARA: « Mutamento del regime patrimoniale dei coniugi in caso di separazione personale » (3598).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 28 gennaio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai Ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa

della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 » (3593);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 » (3594);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (3595).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BORNACIN: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre » (3391) *Parere della V Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

LUPI ed altri: « Divieto di circolazione per cani e animali pericolosi » (3358) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

FINOCCHIARO ed altri: « Modifiche alle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici

penitenziari » (3497) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

BORNACIN: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di decorrenza dell'attribuzione della medaglia mauriziana » (3456) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

FISTAROL ed altri: « Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, concernenti il livello essenziale delle prestazioni sociali » (3150) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

LUSETTI ed altri: « Disciplina della professione di ottico-optometrista » (3405) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LOSURDO ed altri: « Disciplina del trattamento del latte alimentare vaccino » (3490) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

SODA e GRIGNAFFINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive » (3303) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva » (3447) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XII.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 27 gennaio 2003, il deputato Vittorio Sgarbi ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Brescia (proc. n. 3608/00 Rgnr — n. 14274/01 Rggip) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di Direttore generale per il cinema, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, al professor Giovan Crisostamo Profita.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 gennaio 2003, pagina 3, le righe dalla terza alla ventitreesima sono inserite dopo la rubrica: « *(Alla ripresa pomeridiana della seduta)* »; le medesime righe sono così sostituite: « Alemanno, Amoroso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin, Zani ».

A pagina 40, prima colonna, ultima riga, la parola: « **(Approvato)** » è soppressa.

A pagina 6, seconda colonna, alla tredicesima e quattordicesima riga, in luogo delle parole: « XII Commissione permanente (Affari sociali) » devono leggersi le seguenti: « I Commissione permanente (Affari costituzionali) ».

A pagina 6, prima colonna, alla trentunesima riga, in luogo delle parole: « per l'esercizio finanziario 2001 » deve leggersi: « per l'esercizio finanziario 2003 ».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Devoluzione alle regioni).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.

5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguen-

temente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Restano ferme le attribuzioni delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi e casermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tenute per i servizi speciali, l'armamento individuale e le dotazioni di casermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

4. 04. Scaltritti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del

Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 05.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 06.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 07.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Armamento, uniformi ed accasermaggio*). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 08.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.010. DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: comma 1, lettera e), fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento.

0. 4. 010. 1. Borrelli, Rava, Franci, Preda, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 2. Cè, Vascon.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 3. Cè, Vascon.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Organismo di coordinamento*). — 1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione alla avvenuta istituzione dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e uffici aventi attribuzioni e attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Lo schema di regolamento è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

4. 010. *(nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono

soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, ».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Disposizioni finali).

Sopprimere il comma 1.

5. 1. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 2.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 3.** Lucidi, Rava.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 4.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 5.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo comma *con le seguenti:* dell'articolo 9.

5. 6. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'articolo 8 e.

5. 20. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

***5. 7.** Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

***5. 8.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il Corpo forestale dello Stato».

****5. 9.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il Corpo forestale dello Stato».

****5. 10.** Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, la parola: « agente » è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: « forestale ».

5. 11. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) vice questore aggiunto forestale».

5. 12. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole: « dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « e del Corpo forestale dello Stato ».

5. 13. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della delega di cui alla legge 31 marzo 2000, n. 78, e del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, nonché all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. Nelle more della suddetta riorganizzazione ed in conformità di tali principi la tabella A, limitatamente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, e la tabella B, rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono così sostituite:

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

Commissario capo forestale;
Vice questore aggiunto forestale.

Totale n. 586 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 7, comma 2)

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello di funzione: B forestale Stato; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: C; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Vice capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: D; Qualifiche: Dirigente superiore; Posti di qualifica: 25; Fun-

zione: Direttore di servizio presso l'amministrazione centrale (7); consigliere ministeriale aggiunto (2); direttore scuola del Corpo forestale dello Stato (1); ispettore regionale forestale (15).

Livello di funzione: E; Qualifiche: Primo dirigente; Posti di qualifica: 108; Funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale (14); vice consigliere ministeriale (4); capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (7); comandante provinciale forestale (83).

Totale posti di qualifica 135.

*5. 14. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della delega di cui alla legge 31 marzo 2000, n. 78, e del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, nonché all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. Nelle more della suddetta riorganizzazione ed in conformità di tali principi la tabella A, limitatamente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, e la tabella B, rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei

ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono così sostituite:

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

Commissario capo forestale;

Vice questore aggiunto forestale.

Totale n. 586 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 7, comma 2)

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello di funzione: B forestale Stato; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: C; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Vice capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: D; Qualifiche: Dirigente superiore; Posti di qualifica: 25; Funzione: Direttore di servizio presso l'amministrazione centrale (7); consigliere ministeriale aggiunto (2); direttore scuola del Corpo forestale dello Stato (1); ispettore regionale forestale (15).

Livello di funzione: E; Qualifiche: Primo dirigente; Posti di qualifica: 108; Funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale (14); vice consigliere ministeriale (4); capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (7); comandante provinciale forestale (83).

Totale posti di qualifica 135.

*5. 15. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 6. - 1. La legge 5 aprile 1985, n. 124 è abrogata.

5. 01. Vascon.

(A.C. 559 ed abb. - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in tutte le strutture dello Stato, la dirigenza a livello periferico sta assumendo sempre più rilevanza, anche alla luce del decentramento amministrativo in corso, per il fatto di dover affrontare con maggior responsabilità a livello locale funzioni di comando, direzione, vigilanza e controllo;

tutte le forze di polizia, ad eccezione del Corpo forestale dello Stato, hanno una dirigenza a livello provinciale;

in tutte le altre forze di polizia vi è l'equiparazione delle denominazioni delle diverse qualifiche (dirigenti, funzionari, ispettori, soprintendenti e subalterni),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative volte a risolvere tale anomalia e a porre in condizioni operative efficaci le strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato.

9/559/1. Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Marinello, Grimaldi, Romele, Lainati, Masini, Colavini, Zama, Taborelli, Jacini, Ricciuti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame definisce le competenze del Corpo forestale dello Stato, specificandone i compiti, riorganizzandolo e determinando le piante organiche degli uffici centrali e periferici e prevedendo la possibilità degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato di transitare, su domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali,

impegna il Governo

a verificare la possibilità, in sede di emanazione dei previsti decreti attuativi, di consentire agli interessati la possibilità di transitare a domanda nei corpi di polizia ad ordinamento civile.

9/559/2. Marinello, Fallica, Grimaldi, La Grua.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premessi che:

il Corpo forestale dello Stato è presente sul territorio nazionale solo nelle regioni a statuto ordinario, tranne che per un esiguo gruppo di addetti ad alcune procure;

questo impedisce al personale che presta servizio nel Corpo nato nelle regioni a statuto speciale o da queste provenienti di poter godere di alcuni diritti come, ad esempio, il ricongiungimento al proprio nucleo familiare, a differenza di tutti gli altri appartenenti alle cinque forze di polizia riconosciute dalla normativa nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi per ovviare a tale disparità di trattamento che, di fatto, impedisce al

personale del Corpo forestale dello Stato di poter chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali comprensivi delle regioni a statuto speciale.

9/559/3. Santori.

La Camera,

premessi che:

il Ministro delle politiche agricole e forestali in una recente dichiarazione in merito al Corpo forestale dello Stato ha parlato di un sottodimensionamento degli organici pari a duemila unità;

si tratta di un dato che evidenzia una carenza che si traduce in impossibilità da parte del Corpo di svolgere al meglio le proprie prerogative di corpo di polizia ambientale;

gli attuali organici, soprattutto in determinati periodi dell'anno, e, in particolare, nei periodi estivi caratterizzati dall'emergenza incendi sono insufficienti, costringendo le unità in servizio a turni massacranti sopperiti esclusivamente con spirito di servizio;

le nuove tipologie di reato ambientale necessitano di un Corpo sempre più qualificato e in grado di controllare il territorio nell'ambito delle funzioni di prevenzione e repressione,

impegna il Governo

ad inserire nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria come priorità il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato e ad individuare adeguate risorse finanziarie nel bilancio dello Stato per l'immissione in ruolo di duemila unità del Corpo forestale dello Stato.

9/559/4. Molinari, Marcora, Banti.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SANZA ED ALTRI; FONTANA; FONTANA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 84 E 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI SEGGI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (2625-2655-2713)

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

preso atto che il testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A interviene a modificare le regole del gioco elettorale non solo in riferimento alla loro applicabilità nelle elezioni politiche successive alla XIV legislatura, ma anche in relazione agli esiti elettorali conseguenti alle elezioni politiche del 13 maggio 2001, modificando la normativa elettorale sulla cui base tali elezioni sono state celebrate e sulla cui base, quindi, sono state presentate le candidature, sono stati stabiliti i collegamenti previsti dalla legge in vigore e sono stati espressi i voti da parte dei cittadini-elettori;

considerato che, di conseguenza, la proposta di legge si pone in aperto contrasto con gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A.

n. 1. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Rizzo, Intini, Marone, Franceschini, Soda, Russo Spina, Sinisi, Brugger, Mattarella.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 2)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

considerato che il testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A incide sulla legge elettorale vigente per la Camera dei deputati, esplicitamente eludendo — già in riferimento ai casi che si possono verificare nella XIV legislatura e anche « a regime », in previsione delle future elezioni politiche — il sistema dello « scorporo », previsto dal vigente articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

preso atto che, in tal modo, le forze politiche e le coalizioni che hanno eluso il sistema dello « scorporo » attraverso lo strumento del collegamento dei candidati uninominali a « liste civetta » — avvantaggiandosi così nella conquista di seggi in misura superiore a quella che sarebbe loro spettata se fosse stato rispettato l'articolo 77 del citato decreto n. 361 —, in forza del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A verrebbero nuovamente avvantaggiate nella attribuzione dei seggi che risultassero vacanti per la quota proporzionale nel corso della XIV legislatura;

delibera

di non procedere nell'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A.

n. 1. Franceschini, Leoni, Boato, Mascia, Rizzo, Intini, Marone, Bressa, Soda, Russo Spena, Sinisi, Brugger, Mattarella.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1:

a) i seggi, che si renderanno vacanti in esito all'opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartengono alla medesima lista in cui si sia verificata insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature;

b) i seggi che si renderanno vacanti a seguito di dimissioni, morte o decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria can-

didatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 11. Mastella, Ostillio.

(Limitatamente alla lettera a) del comma 3).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il deputato, che in esito all'opzione di cui al comma 1 risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1, solo i seggi che si renderanno vacanti a seguito di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale, di

dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 10. Mastella, Ostillio.

(Limitatamente alle parole del comma 3: « di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale).

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le

seguiti: o di incompatibilità, mentre i seggi che risulteranno vacanti in esito all'opzione tra un seggio proporzionale ed un seggio maggioritario dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono alla medesima lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata un'insufficienza di candidature. Gli altri seggi vacanti, non assegnati nella XIV legislatura per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, devono essere ripartiti tra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 13. Mastella, Ostilio.

(Limitatamente alla parte consequenziale).

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità o di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, mentre per gli

altri seggi vacanti per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 12. Mastella, Ostilio.

(Limitatamente alla parte consequenziale).

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati.

ART. 1.

1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale nazionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione nella quale inizialmente non è stato possibile attribuire il seggio ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo, il quale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del sesto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al sesto, settimo ed ottavo periodo, nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo ».

2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo ».

3. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Mascia, Leoni, Franceschini, Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Marone, Bressa, Brugger.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione ».

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « Ai fini di cui al terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al quarto comma ».

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 ».

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti o gruppi politici facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale ».

ART. 2. — 1. Al numero 2) dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate

al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'Ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto; nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato ».

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo ».

1. 2. Leoni, Franceschini, Boato, Mascia, Rizzo, Pisicchio, Intini, Marone, Bressa, Brugger, Realacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc-

cessive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1:

a) i seggi, che si renderanno vacanti in esito all'opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartengono alla medesima lista in cui si sia verificata insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature;

b) i seggi che si renderanno vacanti a seguito di dimissioni, morte o decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 11. Mastella, Ostillio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il deputato, che in esito all'opzione di cui al comma 1 risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1, solo i seggi che si renderanno vacanti a seguito di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale, di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la

propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 10. Mastella, Ostillio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

1. 3. Boato, Leoni, Franceschini, Mascia, Intini, Rizzo, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il n.1) è aggiunto il seguente:

« 1-bis) determina l'appartenenza delle liste ai gruppi politici organizzati

secondo quanto dispone l'articolo 84, comma 1, decimo periodo; ».

1. 14. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

1. 4. Franceschini, Leoni, Boato, Mascia, Intini, Rizzo, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: « quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo » con le seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

1. 5. Boato, Franceschini, Leoni, Mascia, Rizzo, Intini, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il presidente dell'Ufficio centrale nazionale fino a quarto periodo, il quale con le seguenti: l'Ufficio centrale nazionale assegna tali seggi alle circoscrizioni alle quali erano stati inizialmente assegnati e nelle quali non è stato possibile procedere alle proclamazioni ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo per insufficienza di candidature; l'Ufficio centrale nazionale procede alla assegnazione

ponendo tali circoscrizioni secondo l'ordine decrescente dei resti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 83, comma 1, n. 4) ed assegna un seggio in successione a ciascuna di esse, procedendo secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza dei seggi inizialmente non assegnati in ciascuna di esse e ad esaurimento dei seggi che spettano alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle assegnazioni di cui al sesto periodo,

Consequentemente al medesimo comma:

al primo periodo, dopo le parole: l'ordine aggiungere la seguente decrescente;

al quarto periodo, sostituire le parole: del sesto con le seguenti: del settimo;

al quarto periodo sostituire le parole da: al sesto fino alla fine del comma con le seguenti: al settimo, ottavo e nono periodo, nelle circoscrizioni ove la lista abbia ottenuto i maggiori resti.

Consequentemente al comma 2, sostituire le parole: e nono con le seguenti: nono e decimo.

1. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 6. Leoni, Mascia, Franceschini, Boato, Rizzo, Intini, Pisicchio, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le seguenti: o di incompatibilità, mentre i seggi che risulteranno vacanti in esito all'opzione tra un seggio proporzionale ed un seggio maggioritario dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono alla medesima lista in cui si è verificata l'insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata un'insufficienza di candidature. Gli altri seggi vacanti, non assegnati nella XIV legislatura per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, devono essere ripartiti tra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 13. Mastella, Ostillio.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successiva modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della

Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le seguenti: o di incompatibilità o di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, mentre per gli altri seggi vacanti per insufficienza dei candidati di una o più liste in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4).

1. 12. Mastella, Ostillio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano a partire dalla XV legislatura.

1. 8. Mascia, Franceschini, Boato, Leoni, Pisicchio, Intini, Rizzo, Marone, Bressa, Brugger.

Al comma 3, sostituire le parole da: che si siano resi vacanti fino alla fine del comma con le seguenti: vacanti a seguito di dimissioni o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Tali disposizioni si applicano altresì in caso di morte verificatasi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1. 9. Anedda, Gamba, Nespoli, Pepe, Pezzella.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Ritardi nella definizione delle pratiche per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari)

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

ad oltre due mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta legge « Bossi-Fini », che si prefiggeva l'obiettivo di regolarizzare la posizione dei lavoratori extracomunitari, attraverso la presentazione, d'intesa con i datori di lavoro, del cosiddetto « kit per l'emersione », ben 679 mila domande sono state presentate alle prefetture di tutt'Italia;

a fronte dell'ingente mole di domande presentate si riscontrerebbero, a tutt'oggi, solo poche centinaia di convocazioni per la regolarizzazione (su 315.000 pratiche affluite presso gli uffici del Governo delle prime dieci città italiane, solo 2.231 sarebbero state concluse);

in particolare, nelle maggiori città meridionali, come Napoli e Bari, la situazione si presenterebbe particolarmente critica: a Napoli solo 200 pratiche sarebbero state evase a fronte delle 34 mila presentate e a Bari solo 37 su 6900;

l'origine di questa clamorosa inadempienza da parte degli organi preposti all'esecuzione delle disposizioni di legge sarebbe, oltre alla farraginosità del meccanismo legislativo, il fallimento del sistema elettronico di lettura delle domande, che non appare adeguato a fornire risposte attendibili;

stando alle stesse affermazioni dei funzionari delle prefetture, la lista di at-

tesa accumulata sarebbe tale da lasciar prefigurare tempi di attesa lunghissimi, addirittura decennali, se non saranno adottate misure tempestive ed interventi adeguati;

in questa situazione gli extracomunitari, che, in buona fede e con civismo più alto di quello che sta dimostrando la macchina burocratica ministeriale, hanno presentato domanda il 12 novembre 2002 con l'intento di regolarizzare la propria posizione, rischiano oggi di venire collocati in una condizione di pericoloso « limbo » giuridico, in qualche modo resi prigionieri dalla cosiddetta legge « Bossi-Fini », privati persino dei diritti di circolazione — poiché se uscissero per qualche urgente ragione dal nostro Paese non potrebbero più farvi rientro — e, in qualche caso, alla mercé assoluta di persone prive di scrupolo umanitario;

va considerato, infine, che secondo calcoli attendibili, le poste italiane avrebbero introitato con le pratiche per la regolarizzazione ben 350 milioni di euro, una cifra che, dunque, avrebbe potuto consentire l'adozione di tecnologie meno scadenti per lo smaltimento delle domande di regolarizzazione —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per porre fine a tale incresciosa e paradossale situazione, in cui i tentativi di regolarizzazione della propria posizione lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari, ai sensi della cosiddetta legge « Bossi-Fini », si ritorcono contro gli stessi richiedenti. (3-01855)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Partecipazione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio alle sedute della Camera dei deputati relative alle interrogazioni a risposta immediata)

BOCCIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Governo nella XIII legislatura ha sempre rispettato l'articolo 135-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati e hanno risposto alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea, secondo quanto previsto, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

lo strumento dell'interrogazione a risposta immediata in assemblea offre ai cittadini la possibilità di conoscere, per il tramite dei propri rappresentanti alla Camera dei deputati, l'attività del Governo ed allo stesso Governo offre l'occasione di fornire ai cittadini utili informazioni;

nella presente legislatura il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio dei ministri non partecipano alle sedute di interrogazioni a risposta immediata in assemblea —:

quali motivi siano alla base della decisione del Governo di non far rispondere alle interrogazioni a risposta immediata in assemblea il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e quali iniziative intenda assumere affinché si ponga fine alla negativa situazione.

(3-01856)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 3 – Costi sostenuti per i messaggi pubblicitari relativi alla riduzione del carico fiscale)

BENVENUTO, INNOCENTI, RUZANTE, CENNAMO, COLUCCINI, DE BRASI, FLUVI, GALEAZZI, GRANDI,

NANNICINI, NICOLA ROSSI e TOLOTTI.
— *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

nel corso della settimana dal 20 al 26 gennaio 2003 sono stati pubblicati su alcuni tra i maggiori quotidiani a diffusione nazionale messaggi pubblicitari del ministero dell'economia e delle finanze con i quali si ponevano in rilievo gli effetti di riduzione del carico fiscale che sarebbero stati determinati dalla legge finanziaria per il 2003;

i suddetti messaggi, pubblicati presumibilmente a pagamento, occupavano un'intera pagina dei quotidiani in questione;

il primo modulo della riforma fiscale, introdotto dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, infatti, appare suscettibile di arrecare beneficio soltanto ad alcune categorie di contribuenti, mentre per la gran parte dei titolari di redditi medi risulta sensibilmente peggiorativo rispetto al trattamento tributario che sarebbe stato ad essi applicabile nel periodo di imposta 2003 in base alle previgenti disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, introdotte dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001);

in particolare, la cosiddetta « clausola di salvaguardia », prevista dal comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 289 del 2002, la quale consente ai contribuenti di applicare il regime vigente alla data del 31 dicembre 2002 per il calcolo dell'imposta dovuta, qualora esso risulti più favorevole di quello derivante dal medesimo articolo 2, è stata intesa dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 2/E del 15 gennaio 2003 nel senso che il contribuente può avvalersi dal regime relativo al periodo di imposta 2002 e non di quello, nettamente più favorevole, previsto per il 2003 dalla formulazione previgente del testo unico delle imposte sui redditi;

il bilancio di previsione 2003, di cui alla legge n. 290 del 2002, inoltre, reca all'unità previsionale relativa alla restituzione e ai rimborsi di imposta uno stan-

ziamento di 25,6 miliardi di euro, con una riduzione pari a circa 3,6 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2002;

tale consistente riduzione appare suscettibile di determinate ulteriori ritardi nel pagamento dei rimborsi di imposta Irpef e Irpeg arretrati, pari a circa 14 miliardi di euro, in evidente contrasto con l'impegno del Governo di procedere ai rimborsi arretrati relativi all'Irpef entro il 2005;

per tali ragioni, il contenuto dei messaggi pubblicati non sembra fornire un'esatta rappresentazione dell'impatto della legge n. 289 del 2002 sulla generalità dei contribuenti —:

quali importi siano stati pagati dal ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione dei suddetti messaggi pubblicitari e quali iniziative intenda adottare per garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei rimborsi di imposta arretrati. (3-01857)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 4 — Misure di prevenzione contro il terrorismo islamico)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

è stato lanciato l'allarme dal Governo circa l'esistenza di una violenza politica diffusa, capace di manifestarsi in una miriade di attentati e di gesti dimostrativi di bassa intensità;

le operazioni di polizia in Italia e nel resto d'Europa, condotte nei confronti di

immigrati islamici, sospettati di organizzare azioni terroristiche hanno riportato molti successi;

vi è il reale pericolo che, nel caso dello scoppio di un conflitto armato in Iraq, possa esserci una recrudescenza delle azioni terroristiche tramite una saldatura operativa tra gruppi islamici e organizzazioni eversive nazionali di stampo brigatistico;

vi è un crescente numero di centri islamici in fase di progettazione sul territorio nazionale, come nei casi di Colle Val d'Elsa (provincia di Siena) e di Carmagnola (provincia di Torino), progetto quest'ultimo da oltre 15 miliardi di vecchie lire, relativo alla costruzione di una non ben definita « città di Allah »;

è risultato che in altri Paesi la costruzione di moschee e centri islamici sia stata finanziata da organizzazioni islamiche eversive —:

quali misure di prevenzione il Governo intenda adottare per vigilare ed eventualmente impedire la costruzione di quei centri islamici capaci di alimentare ulteriormente le problematiche di sicurezza e di ordine pubblico evidenziate in questi giorni. (3-01858)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 5 — Misure per fronteggiare l'emergenza causata dalle precipitazioni atmosferiche in Puglia, Molise e Abruzzo)

ANTONIO LEONE, ARACU e GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

le eccezionali precipitazioni che hanno duramente colpito una vasta area del versante adriatico della penisola, ricompresa in tre diverse regioni (Puglia, Molise ed Abruzzi), hanno arrecato pesanti disagi alle popolazioni e gravi danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni dei privati cittadini;

le frane, gli smottamenti e, soprattutto, i vasti allagamenti hanno arrecato danni molto rilevanti alle attività agricole, industriali, commerciali ed artigianali, oltre che alle abitazioni civili, ponendo in grave crisi territori vasti e popolosi —

quali misure siano state adottate per fronteggiare l'emergenza nelle regioni citate e quali ulteriori interventi si intendano porre in essere per riparare le infrastrutture pubbliche, risarcire adeguatamente i danni ai privati cittadini e per consentire una rapida ripresa dell'attività di tutti i settori produttivi messi in grave crisi dagli eventi alluvionali predetti.

(3-01859)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 6 – Messa in mobilità dei lavoratori della Marzotto di Manerbio)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

sono state avviate le procedure per la messa in mobilità per tutte le lavoratrici e i lavoratori della Marzotto di Manerbio, in provincia di Brescia: l'intenzione della società è di chiudere definitivamente il sito produttivo;

questo comporterebbe un'ulteriore perdita per il nostro Paese nel campo della produzione tessile;

sull'area su cui sorge lo stabilimento di Manerbio si profila il pericolo di speculazioni;

una recente riunione tenutasi presso il ministero delle attività produttive in data 9 gennaio 2003, di cui la stampa ha dato notizia, alla quale però erano assenti le organizzazioni sindacali, non ha prodotto cambiamenti di atteggiamento dell'azienda e il termine per la procedura di cui sopra è fissato per il 7 febbraio 2003 —

cosa il Governo intenda fare per salvaguardare la continuità della produ-

zione e dell'occupazione e se non ritenga necessaria e urgente l'apertura di un tavolo nazionale, con la presenza dell'azienda e delle organizzazioni sindacali nazionali e locali, al fine di ridiscutere il piano industriale per evitare soluzioni traumatiche e negative in un settore già provato da diverse crisi. (3-01860)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 7 – Ristrutturazione aziendale della Nuova Cisa Srl)

TANZILLI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la provincia di Frosinone sta vivendo una forte crisi economica ed occupazionale cui si è aggiunta la crisi che ha investito la Fiat e, conseguentemente, lo stabilimento di Cassino;

non meno importante, quanto a impatto occupazionale, risulta essere la situazione in cui versa la «Nuova Cisa s.r.l.», opificio cartotecnico, la cui ristrutturazione aziendale, iniziata negli anni compresi tra il 1987 e il 1993, finanziata dallo Stato attraverso l'Isveimer prima e l'Agensud in seguito, non ha prodotto gli effetti sperati;

l'opificio in questione sembra che sia in procinto di chiudere la propria attività, con il pericolo concreto per le maestranze di perdere il posto di lavoro —

se siano stati effettuati controlli volti a verificare che il finanziamento pubblico concesso all'azienda in questione sia stato effettivamente utilizzato per la ristrutturazione aziendale. (3-01861)

(28 gennaio 2003)

(Sezione 8 – Recenti casi di meningite verificatisi in Lombardia)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRI-

GUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

i casi di meningite nei mesi di novembre e dicembre 2002 in alcuni comuni della Lombardia hanno creato notevole allarme tra la popolazione di tutto il Paese;

per la meningite, fortunatamente divenuta ormai rara, non è più previsto il vaccino obbligatorio a carico del servizio sanitario nazionale e sono, quindi, pochissime le persone vaccinate contro questo grave male;

a seguito dei casi riscontrati in Lombardia, sul territorio regionale è stata predisposta una campagna di diecimila vaccinazioni, rispetto alla quale la regione sopporterà le spese per il prodotto immunizzante, mentre la somministrazione del vaccino sarà effettuata a spese dei cittadini che ne facciano richiesta —:

quali notizie il Ministro interrogato sia in grado di fornire sull'effettiva consistenza o assenza di un pericolo di epidemia e sull'eventuale estensione in altre regioni di casi quali quelli verificatisi in Lombardia, se e quali provvedimenti intenda assumere, di concerto con le regioni, al fine di prevenire la diffusione della malattia e se non ritenga opportuno disporre una campagna d'informazione e sensibilizzazione in ambito nazionale, al fine di rendere possibile la tempestiva individuazione di eventuali ulteriori casi di malattia e il tempestivo intervento delle strutture mediche preposte. (3-01862)

(28 gennaio 2003)

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Episodi di intimidazione nei confronti dei giovani del centro culturale Il barattolo di Pavia)

A) Interrogazioni

CAPITELLI, RUZZANTE e QUARTIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Pavia, domenica 13 ottobre 2002, è accaduto un grave episodio di intimidazione e violenza nei confronti dei giovani del centro culturale « Il Barattolo », perpetrato da un gruppo organizzato di persone che si richiamano all'ideologia nazista;

minacce e intimidazioni non sono un fatto nuovo, tanto che tra i giovani di Pavia serpeggia un clima di paura;

i personaggi che hanno agito domenica 13 ottobre 2002 sono ben noti alle forze di polizia —:

quali misure intenda adottare per la prevenzione di simili gravi fatti e se non ritenga di dover procedere allo scioglimento di gruppi pericolosi, che si rifanno ad un'ideologia incentrata sull'intolleranza, sulla discriminazione e sull'azione violenta, in aperto contrasto con i principi della Costituzione italiana e le disposizioni della cosiddetta « legge Mancino ».

(3-01490)

(16 ottobre 2002)

MASCIA e ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi Pavia è stata teatro di gravi episodi che hanno visto protagonisti gruppi *naziskin*;

il 13 ottobre 2002, una quarantina di *naziskin* ha assediato per due ore il centro sociale « Il Barattolo », dando vita a un picchetto contro la serata antifascista programmata in via dei Mille, con tanto di bandiere con croci celtiche e saluti romani;

stando alla cronaca riportata dal quotidiano *La Provincia pavese* (15 ottobre 2002), in quelle due ore si sono vissuti momenti di fortissima tensione. Nell'articolo si legge, tra l'altro: « Sono le tre del pomeriggio: il Barattolo è pieno di giovani (tra cui molte ragazze), che partecipano al laboratorio teatrale con un attore del *Living Theatre*, che ne uscirà poi sconcerato. Mentre dentro si fanno le prove, fuori arriva un folto gruppo di *naziskin*. Inconfondibili. Si parano davanti al cancello del « Il Barattolo ». Alcuni di loro bloccano l'uscita, arrotolando la catena tra le sbarre e chiudendo il lucchetto. Stendono sul cancello lo striscione nero inneggiante Ramelli (giovane di destra rimasto vittima negli anni '70), impedendo sia l'entrata, che l'uscita dal « Il Barattolo »;

dopo l'arrivo delle forze dell'ordine il cancello viene finalmente aperto, ma la loro presenza non basta ad impedire che un giovane del centro sociale subisca l'aggressione di un *naziskin*;

durante la festa cittadina di Liberazione del 2002 rappresentanti del Partito della rifondazione comunista locale hanno sporto formale denuncia contro ignoti che si sono introdotti nell'area della festa, disegnando sulla pedana da ballo una croce celtica;

in seguito alla denuncia le forze dell'ordine hanno pattugliato sistematicamente lo spazio riservato alla festa di Liberazione;

la sede del Partito della rifondazione comunista di Stradella e il circolo del Partito della rifondazione comunista di Pavia hanno più volte subito danneggiamenti —:

quali iniziative a tutela dell'ordine pubblico intenda adottare per impedire il ripetersi di questi gravi episodi, di cui sono protagonisti gruppi di estrema destra ispirati all'ideologia neonazista, che agiscono in aperto contrasto con la Costituzione e con la cosiddetta « legge Mancino »;

in particolare, ove fosse verificato dalla magistratura che tali gruppi si ispirano a ideologie fondate sull'intolleranza e sulla violenza, se non intenda procedere al loro scioglimento. (3-01558)

(5 novembre 2002)

(Sezione 2 – Iniziativa del comune di Casirate d'Adda relativa al passaggio di roulotte di nomadi)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

all'ingresso del paese di Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo, è stato esposto un cartello stradale che fa divieto di passaggio e, quindi, di sosta ai nomadi con *roulotte*;

rispetto a siffatta iniziativa assunta dal comune vengono segnalate lagnanze, in forme alquanto civili, tra le quali quella di un'associazione *rom* di Pisa (Acer) in rappresentanza di una comunità di nomadi, che, con una lettera aperta di protesta inviata per conoscenza anche a istituzioni italiane, gruppi politici, associazioni di volontariato e cittadini, si è rivolta al sindaco di Casirate d'Adda domandando la rimozione del divieto in oggetto;

un divieto che limiti la circolazione a persone per il solo fatto della loro appartenenza ad un determinato popolo assume

carattere di estrema gravità sotto il profilo dei diritti civili e umani garantiti dal nostro ordinamento costituzionale —:

se la vicenda esposta possa configurare gli estremi per la rimozione del sindaco ai sensi dell'articolo 142 del testo unico degli enti locali.

(2-00408) « Duilio, Annunziata, Reduzzi, Castagnetti, Monaco, Boccia, Pasetto, Giachetti ».

(2 luglio 2002)

(Sezione 3 – Normativa relativa al potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunali)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la prima sezione del Consiglio di Stato, con il parere 17 ottobre 2001, n. 885, ha pronunciato il seguente parere: « A seguito dell'intervenuta abrogazione — disposta dall'articolo 274 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 — dell'articolo 106 del vecchio testo unico 3 marzo 1934, n. 183 (il quale si poneva come norma primaria autorizzatrice del potere degli enti locali di irrogare sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti, stabilendo che, quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000), deve ritenersi che sia venuto meno il potere sanzionatorio in capo alle amministrazioni locali, in un contesto ordinamentale in cui, da un lato l'articolo 23 della Costituzione riserva alle legge ogni imposizione di prestazioni personali e patrimoniali, dall'altro l'articolo 1 della legge quadro 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), ribadisce, in coerenza con il dettato costituzionale, il principio di legalità e di

riserva legislativa, alla stregua del quale «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione»;

l'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, svolgeva una funzione ineliminabile in un ordinamento come il nostro, strettamente informato al principio di riserva legislativa nell'ambito sanzionatorio, e la sua abrogazione ha effettivamente determinato un vuoto normativo, che va quanto più possibile tempestivamente colmato in sede normativa primaria, per due ragioni:

a) la prima, ovviamente, attiene alla necessità di non lasciare sguarnite di sanzione le violazioni delle norme regolamentari degli enti locali, che non siano altrimenti assistite da altre disposizioni legislative;

b) la seconda, del tutto opposta, attiene al pericolo che — in estrema ipotesi — le suddette violazioni si trovino ad essere «ri-penalizzate» in relazione al disposto dell'articolo 650 del codice penale, il quale, come è noto, sanziona penalmente l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità;

una volta infatti venuta meno la previsione della sanzione amministrativa, non potrebbe escludersi a priori l'operatività dell'articolo 650 del codice penale (non a caso ritenuto norma di estrema chiusura), il che risulta del tutto contraddittorio con le linee di depenalizzazione, che informano l'attuale sistema sanzionatorio, e conferma l'assoluta esigenza dell'intervento del legislatore;

con il citato parere, il Consiglio di Stato ha clamorosamente bocciato l'interpretazione relativa al permanere della potestà sanzionatoria degli enti locali, formulata dal ministero dell'interno con la propria risoluzione del 7 marzo 2001;

la risoluzione del 7 marzo 2001 del ministero dell'interno si palesava *ictu oculi* insostenibile e tentava, con forzature giuridiche, di assolvere il Governo dall'errore

commesso con l'abrogazione dell'articolo 106 del regio decreto 383 del 1934, a cui si sarebbe potuto porre riparo con un decreto-legge che eliminasse il vuoto normativo;

dopo un anno la situazione è rimasta purtroppo immutata, mentre, nel frattempo, sulla base dell'errato orientamento espresso dal ministero dell'interno, molti enti locali hanno modificato statuti e regolamenti, introducendo disposizioni sulle sanzioni amministrative, che, alla luce del parere della prima sezione del Consiglio di Stato, sono da considerarsi del tutto illegittime;

il parere del Consiglio di Stato non ha ricevuto l'adeguata pubblicità che avrebbe meritato, anche perché attestava l'inadeguatezza dell'interpretazione fornita dal ministero dell'interno del precedente Governo;

la situazione deve essere affrontata con determinazione ed urgenza dal Governo, tenendo conto della «assoluta esigenza dell'intervento del legislatore», affermata dalla prima sezione del Consiglio di Stato —:

se non ritenga di dovere urgentemente intervenire, con lo strumento del decreto-legge, per eliminare il vuoto normativo generato dall'abrogazione dell'articolo 106 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, operata con il testo unico 18 agosto 2000, n. 267, vuoto che pone molti enti locali, fuorviati dall'interpretazione fornita con la risoluzione del 7 marzo 2001, in condizioni di evidentissima illegittimità. (3-00966)

(14 maggio 2002)

(Sezione 4 — Modalità di erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni)

D) Interrogazione

D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in vigore della legge n. 142 del 1990 la formazione delle unioni era riservata ai

comuni di minore dimensione demografica, ossia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e prevedeva alla fine l'obbligo di fusione degli stessi;

il nuovo testo unico sulle autonomie locali ha eliminato, con l'articolo 32, entrambi i vincoli ed ha portato alla costituzione di unioni di comuni di medie e grandi dimensioni, con il risultato di avere le cosiddette « unioni di carta », il cui scopo è quello di ottenere consistenti contributi dallo Stato e dalle regioni;

in particolare, il decreto ministeriale 10 settembre 2000, n. 318, che stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi statali destinati alle unioni dei comuni, privilegiando il criterio dell'entità demografica, ha di fatto snaturato i principi che avevano ispirato il legislatore a favorire la nascita dei comuni di piccole dimensioni;

inoltre, secondo la normativa vigente, le comunità montane sono unioni di comuni e, pertanto, partecipano anch'esse ai contributi, erogati con criterio demografico, previsti dal decreto ministeriale n. 318 del 2000, depauperando ulteriormente il fondo nazionale a favore delle unioni;

il continuo prosciugamento di risorse a favore delle « unioni di carta » pone in gravi difficoltà i piccoli comuni, che avevano trovato nell'istituto delle unioni uno strumento importante per assicurare nell'attuale contingenza risorse necessarie per garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, nella prospettiva di una vera e propria fusione —

se non sia opportuno il ritorno all'originaria concezione dell'istituto delle unioni, privilegiando aggregazioni tra piccoli comuni per la gestione associata dei servizi e l'ammodernamento e la razionalizzazione delle realtà locali, in uniformità ai parametri europei;

se intenda promuovere una modifica del decreto ministeriale n. 318 del 10 settembre 2000, introducendo nuovi criteri per l'erogazione dei contributi che non privilegino l'entità demografica, che finora

ha favorito il nascere esplosivo e indiscriminato di unioni di comuni di medie e grandi dimensioni, disattendendo l'obiettivo della razionale fusione di piccoli comuni. (3-01410)

(25 settembre 2002)

(Sezione 5 – Fuoriuscita di greggio nella Val d'Agri in Basilicata)

E) Interrogazione

BLASI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

tra domenica 17 e lunedì 18 marzo 2002, una manovra sbagliata, o forse un incidente, all'interno del centro olii di Viggiano, nell'area della Val d'Agri in Basilicata, interessata ad un massimo sfruttamento di idrocarburi, ha causato la fuoriuscita di un rilevante quantitativo di greggio;

il greggio si è riversato nelle condotte di scarico che portano al depuratore gestito dal consorzio di bonifica dell'alta Val d'Agri;

a causa delle piogge insistenti di quei giorni, il depuratore non è riuscito a smaltire completamente il flusso di acque reflue, ha traboccato e, pertanto, una consistente quantità di petrolio è fuoriuscita dall'impianto di depurazione ed è finita nei canali di scolo, che portano al fiume Agri (si fa presente che il fiume Agri è vicinissimo al centro olii, circa 200 metri in linea d'aria);

il petrolio greggio è affluito anche in una vasca di raccolta del consorzio di bonifica utilizzata, generalmente, per usi irrigui in agricoltura —

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quando si sia verificato l'incidente, da cosa sia stata provocata la fuoriuscita del greggio dagli impianti del centro olii, quale sia il quantitativo di greggio

che è fuoriuscito e se il greggio abbia raggiunto il fiume Agri e, quindi, il bacino del Pertusillo;

se esista un piano di prevenzione o di intervento immediato in grado di far fronte tempestivamente ad un'emergenza di questo tipo, o magari ancora più grave, oppure se si sia completamente in balia dell'Eni;

quale ruolo abbiano svolto in tale disastrosa circostanza le autorità comunali, provinciali e regionali preposte alla vigilanza del territorio;

quali iniziative si intendano porre in essere, vista l'inerzia della regione Basilicata, affinché si ponga rimedio a quello che, ad avviso dell'interrogante, è uno strapotere dell'Eni, che, nella fattispecie, è controllato e controllore nello stesso tempo, in ordine al monitoraggio ambientale, alla sicurezza ed alla salvaguardia del territorio, il tutto nel contesto di quanto già richiesto con l'interpellanza n. 2-00077 del 14 novembre 2001 presentata al Senato della Repubblica dal senatore Ponzio. (3-00829)

(21 marzo 2002)

(Sezione 6 - Lavori di potenziamento degli argini del Po)

F) Interrogazioni

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della straordinaria ondata di piena registrata dal fiume Po nell'anno 2000, il magistrato per il Po aveva provveduto per motivi di sicurezza a tagliare l'argine nella gola di Torriana di Serravalle Po, che è compreso nel territorio di Pieve di Coriano;

la corrente del fiume Po in piena ha sgretolato progressivamente l'argine in questione;

ad oggi, non risulta si sia ancora provveduto ad eseguire le necessarie opere di ripristino dell'argine golendale;

la popolazione di Serravalle Po, in occasione delle piene invernali e primaverili, è annualmente costretta a vivere in situazioni di emergenza e pericolo, che ne condizionano le modalità di vita anche sotto l'aspetto psicologico —:

quali iniziative intenda intraprendere per definire al più presto le strategie di intervento e per concretizzare i lavori di potenziamento dell'argine golendale posto a difesa delle abitazioni, al fine di assicurare la popolazione e di garantirne l'incolumità. (3-01586)

(18 novembre 2002)

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della straordinaria ondata di piena registrata dal fiume Po nell'anno 2000, alcuni argini maestri, quello compreso tra i comuni di Carbonara Po e Borgofranco sul Po, nonché quello tra i comuni di Pieve di Coriano e Quingentole, sono risultati insufficienti alla protezione dell'abitato, in quanto risultano superati e necessitano di lavori di potenziamento;

fu inviato nel dicembre 2000 un documento congiunto di tutti i sindaci dei comuni del Destra Secchia nel quale si chiedeva alle autorità competenti interventi urgenti, soprattutto con riferimento al rialzo ed al rafforzamento dell'argine maestro nei tratti mancanti —:

quali iniziative intenda intraprendere presso gli enti interessati per definire al più presto le strategie di intervento e per concretizzare i lavori di potenziamento degli argini sopra citati posti alla difesa delle abitazioni, al fine di assicurare le popolazioni e di garantirne l'incolumità. (3-01587)

(18 novembre 2002)

(Sezione 7 - Iniziative per il recupero dell'area dell'ex cementificio Fibronit a Bari)

G) Interrogazione

SGOBIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

al centro di tre popolari quartieri della città di Bari è in stato di totale abbandono l'area dell'ex cementificio Fibronit;

la stessa area risulta gravemente inquinata, poiché nel sottosuolo vi sono tonnellate di materiale contenente amianto, scaricate e sotterrate dalla stessa Fibronit negli anni che vanno dal 1935 al 1985;

la società Fibronit non ha mai provveduto alla messa in sicurezza d'emergenza, come previsto dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, articolo 4, comma 1, nonostante l'obbligo derivante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto;

nel mese di luglio 2002, il quadro dell'inquinamento si è ulteriormente aggravato per la scoperta da parte del nucleo operativo territorio e ambiente della provincia di Bari, di sotterranei e vasche di raccolte di fanghi altamente inquinanti;

la stessa area è stata posta sotto sequestro sia nel 1995, per acquisirne la prova del suo stato di discarica non autorizzata, sia nel gennaio 2002, dopo alcuni lavori di messa in sicurezza che il sostituto procuratore ha ritenuto essere insufficienti;

l'area dell'ex Fibronit è stata inserita, come unica partecipazione di parte privata, nel programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) riguardante la città di Bari, dove

si prevede come riqualificazione sostenibile una lottizzazione edilizia e un sottopasso;

il 28 novembre 2002 si è tenuta una conferenza dei servizi per valutare l'esame del progetto di bonifica, redatto dalla città di Bari, e l'esame del piano di caratterizzazione presentato dalla Fibronit, nonché il modo più sicuro degli interventi di bonifica da effettuare per contenere o eliminare i gravi rischi presenti per la salute pubblica;

il 9 novembre 2002 il quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* ha riportato la notizia che, nell'incontro preliminare alla conferenza dei servizi suddetta, il neo direttore generale dell'area gestione rifiuti e bonifiche del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha dichiarato, prima di qualsiasi valutazione tecnica ambientale, che «sull'area Fibronit deve effettuarsi una bonifica per rimozione» —:

se sia a conoscenza di qualche procedura finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza sul sito inquinato Fibronit, nei modi dettagliatamente descritti dalla legge;

se sia a conoscenza del fatto che alti dirigenti del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si sono espressi a favore della soluzione di bonifica per asportazione del sito Fibronit, prima ancora della convocazione della conferenza dei servizi, unico organismo tecnico deputato alla valutazione dei progetti di bonifica, dei relativi costi e dei conseguenti rischi per la salute;

quali iniziative intenda adottare dopo le dichiarazioni del neo direttore generale dell'area gestione rifiuti del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che, come ripreso da alcuni organi di stampa, si è dichiarato favorevole alla soluzione di bonifica per asporto sull'area inquinata di amianto (soluzione respinta dalla collettività barese per l'elevatissimo rischio ambientale, ma fortemente deside-

rata dai proprietari dei suoli che consentirebbe loro di edificare su di un sito contaminato d'amianto);

se, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, abbia disposto o intenda disporre l'esatta perimetrazione

del sito inquinato dell'ex Fibronit, peraltro già inserito nei siti di interesse nazionale del « Programma di bonifica e ripristino ambientale ». (3-01619)

(21 novembre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GEN-
NAIO 1967, N. 18, RECANTE ORDINAMENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI (2788)**

(A.C. 2788 - Sezione 1)

PARERI DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 11.1 e 24.1 delle Com-
missioni, in quanto suscettibili di deter-
minare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quantifi-
cazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2788 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 (*Composizione dell'Amministra-
zione degli affari esteri*). 1. L'Amministra-
zione degli affari esteri è costituita dagli
uffici centrali del Ministero degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti italiani
di cultura; da essa dipendono gli istituti
scolastici ed educativi all'estero ».

(A.C. 2788 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 16 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, il sesto
comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di vice capo di gabinetto,
di vice capo servizio e di vice direttore
dell'Istituto diplomatico sono conferite a

funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione ».

(A.C. 2788 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) dei capi servizio;

e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale ».

(A.C. 2788 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« TITOLO II – RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, UFFICI CONSOLARI ED ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ALL'ESTERO ».

(A.C. 2788 – Sezione 6)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura »;

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge ».

(A.C. 2788 – Sezione 7)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « di un ufficio all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ».

(A.C. 2788 – Sezione 8)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il primo capoverso: « proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; » è inserito il seguente:

« assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; ».

(A.C. 2788 – Sezione 9)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO V – SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI
ALL'ESTERO ».

(A.C. 2788 – Sezione 10)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58 (*Rinvio*). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento ».

(A.C. 2788 – Sezione 11)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Personale dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali così come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 11****ART. 11.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 2. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o

mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto in organico ricoperto, purché proprie del grado o della qualifica e della carriera o dell'area funzionale di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera, qualifica o area funzionale di appartenenza possono essere altresì affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui è assegnato ».

11. 1. Le Commissioni.

(A.C. 2788 – Sezione 12)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « annessa al presente decreto » è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 12**

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole da:
complessive dei gradi fino alla fine del*

comma, con le seguenti: di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata.

12. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2788 – Sezione 13)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente ».

(A.C. 2788 – Sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, e successive modificazioni, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera *c*), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; ».

(A.C. 2788 – Sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro ».

(A.C. 2788 – Sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

1. All'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado ».

(A.C. 2788 – Sezione 17)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 17

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2788 – Sezione 18)ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. All'articolo 110-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ».

(A.C. 2788 – Sezione 19)ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO II – PERSONALE DELL'AREA
FUNZIONALE C »

(A.C. 2788 – Sezione 20)ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 114 (*Funzioni consolari*). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

(A.C. 2788 – Sezione 21)ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero ».

(A.C. 2788 – Sezione 22)**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.**

1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale »;

b) il quarto comma è abrogato.

(A.C. 2788 – Sezione 23)**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni ».

(A.C. 2788 – Sezione 24)**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 26.**

1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

« TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI
NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

QUADRO A

Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica	1.399,60
Capo di consolato generale	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato ge- nerale di prima classe	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1)	1.163,06
Capo di consolato	983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o con- sole aggiunto presso consolato generale di prima classe	963,19
Capo di vice consolato	929,62
Secondo segretario o vice console	929,62
Capo di agenzia consolare	921,88

(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

QUADRO B

Qualifica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

QUADRO C

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 (*) 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29 (*) 872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 (*) 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04 (*) 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38 (*) 655,38

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90 (*) 564,49
A1	Commesso o autista	543,31 (*) 524,72

(*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

QUADRO D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura (*)	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92
C2 o C1	Addetto presso istituto italiano di cultura	792,24

(*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368.

(A.C. 2788 – Sezione 25)**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27.**

1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: « Nei primi sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Nei primi dieci anni successivi ».

(A.C. 2788 – Sezione 26)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 28.**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) parte prima: articolo 4; capo VI del titolo II;

b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V.

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 28****ART. 28.****SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 28.1
DEL GOVERNO**

Alla lettera b), dopo le parole: all'articolo 110, il terzo comma; *inserire le seguenti:* articoli 115, 116 e 117;

0. 28. 1. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) parte seconda: all'articolo 102, primo comma, lettera *c)*, le parole: « propeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario »; all'articolo 108, primo comma, la lettera *b)*; all'articolo 109, secondo comma, secondo periodo, le parole: « la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 102 del presente decreto »; all'articolo 110, il terzo comma; capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V;

c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 28-*bis*, gli articoli 199, 200, 201 e 202.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-*bis*, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogate le seguenti parole: « il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso ».

28. 1. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è disciplinata con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

28. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio

1991, n. 306, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri ».

28. 02. Governo.

(Approvato)

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 236 — D'INIZIATIVA DEL SENATORE
GIARETTA: NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFER-
MITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (2453 ED ABBINATA)**

(A.C. 2453 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA.

(A.C. 2453 ed abb. — Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41,

secondo comma, del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570, le parole:
« nel Comune » sono sostituite dalle se-
guenti: « in un qualsiasi Comune della
Repubblica ».

2. All'articolo 55 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo
41 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 570 del
1960, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

« L'annotazione del diritto al voto as-
sistito, di cui al secondo comma, è inserita,
su richiesta dell'interessato, corredata
della relativa documentazione, a cura del
Comune di iscrizione elettorale, mediante
apposizione di un corrispondente simbolo
o codice, nella tessera elettorale personale,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002550